
Circolare di studio n. 2/2018

Periodo 1 - 15 Febbraio 2018



Sommario

Bene a sapersi.....	3
Rifornimenti di carburante dal 1° luglio 2018	3
Detrazione Irpef per abbonamento al trasporto pubblico.....	5
Adempimenti contabili operativi per i contribuenti in regime di contabilità semplificata.....	6
Durc regolare in attesa della rottamazione delle cartelle di pagamento e dei ruoli	9
Bilancio d'esercizio e tassonomia principi contabili nazionali.....	11
Agenda.....	13
Scadenario dall'1 al 15 Febbraio 2018	13
Indici & dati	20
Coefficienti di rivalutazione del TFR.....	20
Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storiche.....	21
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.....	22
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	23
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	24
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di dicembre 2017 ...	25
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di dicembre 2017	27
Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di novembre 2017 ...	29
Check list	30
Visto di conformità del credito risultante dal modello Iva 2018	30
Dossier Casi e Contabilità.....	38
Gestione delle rimanenze nei soggetti in contabilità semplificata e nei soggetti di comodo	38
Fatture da emettere alla chiusura dell'esercizio nei riflessi del volume d'affari iva e della competenza dei ricavi	40

Bene a sapersi

Rifornimenti di carburante dal 1° luglio 2018

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, oltre ad abrogare, con decorrenza dal 1° luglio 2018, la scheda carburante, a decorrere dalla medesima data, con l'art. 1:

- ñ *comma 917*, ha previsto l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- ñ *comma 920*, ha integrato l'art. 22, terzo comma, del decreto Iva, che prevede «Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla» con il seguente nuovo periodo «Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica»;
- ñ *comma 921*, al D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, riguardante le norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, ha modificato il comma 1, lettera b), dell'art. 2, che, quindi, espressamente dispone «Non sono soggette all'obbligo di certificazione (*ricevuta fiscale o scontrino fiscale, n.d.r.*) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione»;
- ñ *comma 922*, all'art. 164 del Tuir, ha inserito il comma 1-bis che recita: «Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605»;
- ñ *comma 923*, all'art. 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto Iva, ha aggiunto il seguente periodo: «L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

In pratica, da quanto indicato, si rileva che per gli operatori economici o soggetti Iva, tra l'altro, dal 1° luglio 2018:

- prende avvio la fatturazione elettronica obbligatoria per le fatture inerenti a cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, oltre all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburante per motori;
- viene meno l'obbligo di tenuta della scheda carburante, in quanto da tale data:
 - gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva devono necessariamente risultare documentati con fattura elettronica, tenendo presente che sono stati espressamente esclusi dall'obbligo di certificazione solamente gli acquisti effettuati al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione;
 - la deducibilità e la detraibilità Iva dell'onere o della spesa (anche se parziale) per l'acquisizione del carburante si renderanno operativi solamente se gli inerenti pagamenti risulteranno tracciabili in quanto posti in essere utilizzando carte di credito o di debito, bancomat o carte prepagate;
 - agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante verrà riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, pari al

50% delle commissioni addebitate per le transazioni che risultano eseguite tramite sistemi di pagamento elettronico.

E fin qui, anche se si possono prevedere problematiche all'orizzonte, tutto sembra chiaro (o quasi). Infatti:

1. per richiedere la fattura, oltre ai dati anagrafici, è necessario segnalare anche il "numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente". Al riguardo, l'esercente dell'impianto stradale si accontenterà del numero che viene segnalato a memoria o pretenderà la certificazione in qualche altro modo? Oppure, sarà lui che si deve collegare al sito dell'Agenzia delle entrate per verificare che quel numero segnalato, per così dire, con tanta certezza, in effetti corrisponde proprio al nominativo della persona che effettua il rifornimento? Ma, se personalmente il gestore non conosce la persona (si pensi a un rifornimento occasionale in autostrada), è necessario produrre anche la carta d'identità?
2. la scheda carburanti, tra gli elementi obbligatori, prevedeva l'indicazione anche della targa del veicolo, venuta meno in passato per coloro che effettuavano i pagamenti con carta di credito, che, con molta probabilità, potrebbe essere un'informazione necessaria anche per la fattura elettronica, perché, se così non fosse, si potrebbero fare rifornimenti per più autovetture da far rientrare, anche se in misura parziale, nell'ambito dei costi deducibili e con Iva recuperabile a credito, se, ovviamente, i singoli pagamenti risultano posti in essere tramite carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605. Non dimentichiamo che le vigenti disposizioni prevedono, per i professionisti, che sussiste la possibilità, ai fini fiscali, di utilizzare un solo veicolo e, nel caso di studi associati, un solo veicolo per associato;
3. la legge di bilancio 2018, tra i vari disposti, impone anche un piano straordinario di controlli nel triennio 2018-2020 per contrastare l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attività e delle risorse disponibili dell'agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di finanza. Che significato assume tale piano di controlli? Non è che, per caso, in sede di verifica, nel citato periodo triennale, vanno a confrontare l'entità dei rifornimenti posti in essere, ad esempio, nel corso dell'anno 2017 con quelli del 2019 o quelli del primo semestre 2018 con quelli del secondo semestre del medesimo anno? Se così fosse, non inizierà, per caso, la "caccia" dell'apposizione del "timbro non veritiero" sulla scheda carburante, con quali conseguenze? La Corte di Cassazione, in più di una sentenza, ha precisato che integra la fattispecie di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", il contribuente che utilizza schede carburante false, recanti operazioni inesistenti o, comunque, aumentate con teorici rifornimenti, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'Iva. Non solo, poiché l'addetto della distribuzione deve necessariamente convalidare tali annotazioni apponendo la propria firma sulla scheda, in quanto la stessa, come è stato chiarito anche dalla circolare 205/1998, assume estrema importanza, poiché convalida la regolarità dell'operazione di acquisto. Per tale motivo, l'addetto deve preventivamente accertarsi della corrispondenza della scheda con il veicolo da rifornire. Ma se la firma è un segno indecifrabile?
4. e, se per ipotesi, il rifornimento viene fatto al self service quando il distributore non è assistito da persone? Si dovrà forse compilare un apposito messaggio con tutti i dati necessari per poter consentire l'emissione della fattura elettronica oppure, indirettamente, vige il divieto di fare rifornimenti fuori orario. Le società di distribuzione di carburanti appronteranno certamente delle "carte di fidelizzazione per la fattura elettronica" con memorizzati tutti i dati per ottenere l'emissione del documento elettronico in maniera automatica.

Pertanto, è auspicabile che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione, provveda a indicare delle soluzioni di tipo veramente "semplificativo" e non di "complicazione procedurale".

Detrazione Irpef per l'abbonamento al trasporto pubblico

Con il comma 28 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 è stata reintrodotta l'agevolazione fiscale sugli abbonamenti al trasporto pubblico.

Specificamente:

- ñ all'art. 15, comma 1, del Tuir, riguardante gli oneri detraibili al 19%, è stata aggiunta la lettera "i-decies", riguardante le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250,00;
- ñ all'art. 51 del Tuir, la specificazione che le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, *per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari che si trovano fiscalmente a carico, non concorrono a formare il reddito.*

La *ratio* delle predette agevolazioni sono riconducibili all'obiettivo di promuovere l'utilizzo dei mezzi pubblici per il rilancio della mobilità collettiva sostenibile, urbana ed extraurbana, favorendo, nel quadro delle misure di politica ambientale, anche l'abbattimento delle emissioni inquinanti.

Anche se i disposti normativi non fanno riferimento al periodo degli abbonamenti, si deve ritenere che la detrazione competa ai soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori e pensionati.

Tale affermazione è avvalorata dalla circostanza che l'individuazione dei soggetti titolari del beneficio discende automaticamente dalla tipologia del titolo di viaggio acquistato (abbonamento).

Da quanto accennato, si deduce che la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e, conseguentemente, per "abbonamento" si deve necessariamente considerare un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato.

Si ritiene, pertanto, anche in relazione alle precedenti similari agevolazioni, che si devono considerare:

- ñ *servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale* quelli aventi a oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici o da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici, compresi, quindi, qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che opera in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite;
- ñ *ammesse a fruire della detrazione solamente le spese per gli abbonamenti* che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico, come, a titolo meramente indicativo, i titoli di viaggio che hanno una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera o che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto (es.: carte turistiche che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l'ingresso a musei o spettacoli);
- ñ *agevolati gli abbonamenti relativi a trasporti pubblici* che si svolgono tanto all'interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni.

La detrazione:

- ñ compete per le sole spese sostenute in applicazione del criterio di cassa che costituisce il principio di imputazione temporale tipico in materia di oneri e, di conseguenza, la stessa può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta nel corso del periodo d'imposta per l'abbonamento, anche se il medesimo scade nel periodo d'imposta successivo (es.: abbonamento con validità dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019);

ñ deve risultare utilizzata entro i limiti di capienza delle imposte dovute, per cui in caso di mancato utilizzo della detrazione per incapacienza, la medesima si deve ritenere persa, senza possibilità di rinviarne la fruizione all'anno successivo;

tenendo, in ogni caso, presente che per fruire della detrazione Irpef sulle spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico i soggetti interessati sono tenuti ad acquisire e conservare una specifica documentazione da esibire in caso di richiesta da parte dell'ufficio e/o in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi con l'assistenza dei Caf o degli intermediari abilitati.

Adempimenti contabili operativi per i contribuenti in regime di contabilità semplificata

Ai fini contabili, i contribuenti che applicano il regime di "contabilità semplificata" possono:

- procedere all'istituzione dei registri Iva e, se obbligatori, istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, nei quali annotare in ordine cronologico, rispettivamente:
 - i ricavi incassati;
e:
 - i costi effettivamente sostenuti;
- utilizzare, come precedentemente, i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito:
 - annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva;
ed:
 - effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell'anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva;
- utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di *non* annotare su tali registri:
 - gli incassi;
e:
 - i pagamenti;nel qual caso si rende operativa una *presunzione assoluta*, secondo cui:
 - il ricavo si intende incassato;
e:
 - il costo pagato;alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva.

Ai fini operativi, è opportuno tenere in considerazione che:

- *nel registro degli incassi e dei pagamenti*, se istituito, si deve annotare rispettivamente:
 - *i ricavi incassati*, rilevando, cronologicamente, per ciascun incasso:
 - il relativo importo;
 - le generalità, l'indirizzo e il Comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento (obbligo che può essere assolto anche con la sola indicazione del codice fiscale del cliente);
 - gli estremi della fattura o di altro documento emesso, che può risultare assolto, quando non è obbligatoria ai fini Iva l'emissione della fattura, con l'annotazione del documento contabile che certifica l'operazione effettuata, come, a titolo meramente indicativo, il documento che comprova l'effettuazione della prestazione per le operazioni non considerate ai fini Iva cessioni di beni o prestazioni di servizi;
 - *i costi effettivamente sostenuti*, rilevando cronologicamente quelli effettivamente sostenuti nell'esercizio e, per ciascuna spesa, è necessario indicare:
 - le generalità, l'indirizzo e il Comune di residenza del soggetto che riceve il pagamento (obbligo che può essere assolto anche con la sola indicazione del codice fiscale del soggetto che riceve il

pagamento);

- gli estremi della fattura o di altro documento ricevuto, che comprovi l'avvenuto pagamento quando non è obbligatoria ai fini Iva l'emissione della fattura; tenendo presente che, per quanto concerne i *termini di registrazione*:

- *per i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa* da rilevare nel registro degli incassi e dei pagamenti, si rende applicabile, poiché si tratta di una scrittura cronologica, l'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui *"le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni"* dal momento in cui l'operazione assume rilevanza, ossia dall'incasso del ricavo o dal pagamento della spesa;
- *per i componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa*, per espressa previsione del comma 3 dell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono essere annotati nei registri stessi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- *nei registri Iva integrati*, che possono sostituire i registri cronologici degli incassi e dei pagamenti, se, ovviamente, risultano annotate separatamente le operazioni non soggette ad Iva, devono necessariamente risultare annotate, in particolare:
 - *le operazioni rilevanti ai fini Iva*:
 - devono essere annotate nei registri di riferimento nel rispetto della disciplina di settore contenuta negli artt. 23 e seguenti del decreto Iva;
 - devono necessariamente conciliare dette disposizioni con le esigenze del regime di cassa, con la conseguenza che la registrazione di una fattura di acquisto, seppur propedeutica ai fini Iva all'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta (esperibile, ai sensi dell'art. 19 del decreto Iva, come precedentemente evidenziato), deve essere, comunque, eseguita entro sessanta giorni dal suo pagamento, al fine di poter dare rilevanza alla spesa nel corretto periodo di imputazione; tenendo in considerazione che:
 - *l'eventuale mancata registrazione della fattura di acquisto entro detto termine* non pregiudica comunque l'esercizio del diritto a detrazione nel termine più ampio previsto dall'art. 19 del decreto Iva;
 - *la registrazione della fattura di acquisto oltre il termine dei sessanta giorni dall'avvenuto pagamento*, non determina *l'indeducibilità del costo*, se, in ogni caso, risulta effettivamente eseguita nell'esercizio in corso;
 - *per quanto attiene alle altre operazioni*, si pone in evidenza che:
 - *i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa secondo il principio di cassa*, ma che non possono essere considerate né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini Iva, devono essere registrate entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l'operazione, cioè dalla data dell'avvenuto incasso o pagamento;
 - *i componenti positivi e negativi che non concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa*, come, a titolo meramente indicativo, gli ammortamenti e/o le spese per il personale dipendente, devono essere annotati nei registri Iva entro il termine di presentazione dell'adempimento dichiarativo, in coerenza con quanto stabilito con riferimento alle registrazioni negli appositi registri cronologici istituiti ai fini delle imposte sul reddito.

Al fine di raccordare i criteri di registrazione delle operazioni soggette ad Iva con le regole di determinazione del reddito per cassa, la vigente disciplina prevede che nel registro Iva devono necessariamente risultare annotati cronologicamente anche:

- gli incassi;
- e:

- i pagamenti.

In alternativa, *per ragioni e motivi di semplificazione*, in luogo delle singole annotazioni:

- degli incassi;

e:

- dei pagamenti;

può essere riportato, *al termine di ciascun periodo d'imposta*, l'importo complessivo:

- dei mancati incassi;

o:

- dei non eseguiti pagamenti;

con la specificazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In tale evenienza, *l'annotazione delle fatture ai fini Iva nel corso del periodo d'imposta* rileva anche ai fini:

- dell'incasso;

o:

- del pagamento;

con l'effetto che, *entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi*, è necessario riportare l'importo complessivo di quanto:

- non incassato;

o:

- non pagato;

specificando i documenti cui si riferiscono detti mancati incassi e pagamenti, tenendo, inoltre, in considerazione che *nel periodo d'imposta in cui avviene l'effettivo incasso o pagamento*, si rende necessario procedere ad annotare separatamente, entro sessanta giorni dall'evento, i cosiddetti:

- i ricavi percepiti;

e:

- i costi sostenuti;

con l'onere di indicare gli estremi dei documenti di riferimento.

Il comma 5 dell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consente al contribuente, *che ha scelto di utilizzare i soli registri Iva*, di non effettuare a fine anno le annotazioni:

- dei mancati incassi;

e:

- dei non eseguiti pagamenti;

esercitando una specifica opzione, *vincolante per almeno un triennio*, in relazione alla quale:

- il ricavo si deve ritenere incassato;

e:

- il pagamento si deve considerare effettuato;

alla data di registrazione del documento contabile, tenendo, in ogni caso, in considerazione, che sussiste anche l'obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva, con le note modalità.

Tale opzione, che costituisce uno specifico e particolare criterio di semplificazione ulteriore nella determinazione del reddito delle imprese minori, può essere effettuata da tutti i soggetti Iva, a prescindere:

- dal regime dagli stessi applicato;

e:

- dalle specifiche regole alle quali gli stessi soggiacciono.

L'opzione, che è *vincolante per il contribuente per almeno un triennio*, deve essere esercitata secondo le regole generali stabilite dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, che si desume (come anche la "revoca") da *comportamenti concludenti* del contribuente e/o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, oltre a

manifestare la medesima nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata:

- *può essere effettuata*, ad esempio, dagli autotrasportatori, che prestano unicamente servizi di trasporto, ai quali è concessa la possibilità di poter annotare, secondo l'art. 74, comma 4, del decreto Iva, le fatture emesse entro il trimestre successivo, derogando, conseguentemente, alla regola generale di cui all'art. 23 del medesimo decreto, che prevede l'annotazione:
 - *della fattura ordinaria*, entro 15 dalla data di emissione;
 - e:
 - *della fattura differita*, entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni;
- *non può essere effettuata*, in quanto espressamente “esclusa” per i soggetti che:
 - effettuano operazioni fuori campo Iva;
 - e/o:
 - non sono tenuti agli adempimenti contabili ai fini Iva;come, a esempio, dai soggetti residenti nei Comuni di Livigno e Campione d'Italia, in quanto considerati ai fini Iva territori extra UE.

Per quanto attiene:

- *ai costi sostenuti*, nel presupposto che ai fini Iva il contribuente, per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta attribuitagli in rivalsa, ha facoltà di registrare la fattura di acquisto entro i termini previsti dall'art. 19 del decreto Iva, gli stessi si considereranno pagati al momento della registrazione del documento contabile, non rilevando il momento in cui si verifica l'effettivo esborso finanziario;
- *ai ricavi percepiti*, come già anticipato, si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell'Iva a debito periodica, la registrazione del documento, deve risultare eseguita:
 - *per le fatture ordinarie*, entro quindici giorni... e con riferimento alla data della loro emissione;
 - *per le fatture differite*, entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni;produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate.

Nel caso di *operazioni in valuta estera*, rilevano, in ogni caso, al momento dell'incasso o del pagamento le differenze su cambi, in quanto, a norma del comma 2 dell'art. 9 del Tuir, i proventi e le spese in valuta estera devono necessariamente risultare *valutati secondo il cambio del giorno in cui sono percepiti o sostenuti*.

Durc regolare in attesa della rottamazione delle cartelle di pagamento e dei ruoli

Anche per coloro che faranno ricorso alla cosiddetta “rottamazione delle cartelle e dei ruoli-bis”, l'Inps rilascerà il Durc nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata.

Al riguardo, è opportuno tenere in considerazione che l'art. 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, rubricato “*Estensione della definizione agevolata dei carichi*”, ha introdotto alcune novità in merito alla possibilità di accesso alla *definizione agevolata* delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, prevedendo, in particolare, per i soggetti interessati la possibilità di:

- ñ saldare le rate in scadute a luglio, settembre e novembre 2017, entro lo scorso 7 dicembre 2017, senza decadere dai benefici della stessa definizione;

- ñ aderire ai benefici della *definizione agevolata* per i carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non sono già stati oggetto di dichiarazioni rese con la precedente "rottamazione";
- ñ accedere alla *definizione agevolata* sia per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, non ammessi alla precedente *definizione* perché non in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2016, sia per quelli affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Ai fini procedurali, si pone in evidenza che la *definizione agevolata* riguarda i carichi:

- ñ affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non sono già stati oggetto di dichiarazioni della precedente *definizione agevolata* (di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 193/2016);
- ñ compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente *definizione* in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016;
- ñ affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017;

per i quali i soggetti interessati possono accedere all'agevolazione presentando la dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018 e utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet dell'Agente della Riscossione.

Dalla data di presentazione della dichiarazione e fino alla data di pagamento della prima o dell'unica rata sono sospesi i pagamenti delle rate riferite a piani di rateazioni aventi scadenza successiva alla data di presentazione.

Relativamente ai carichi affidati all'Agente della Riscossione, l'iter procedurale prevede espressamente:

- *per quelli che risultano affidati nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017*, per i quali la nuova *definizione* può essere esercitata anche se non risultano adempiuti tutti i versamenti rateali relativi alle dilazioni in essere in deroga alle disposizioni della precedente *definizione*, che:
 - ñ *entro il 31 marzo 2018*, la trasmissione da parte dell'Agente al contribuente dell'informazione sulla posizione debitoria definibile;
 - ñ *entro il 30 giugno 2018*, la comunicazione dell'Agente al contribuente dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della *definizione*, nonché delle relative rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse;e il pagamento delle somme oggetto della comunicazione deve avvenire in unica rata oppure in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo da corrispondere nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019;
- *per quelli compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016*, che:
 - ñ *entro il 30 giugno 2018*, la comunicazione dell'Agente al contribuente dell'importo delle rate di dilazione scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
 - ñ *entro il 30 settembre 2018*, la segnalazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della *definizione agevolata* unitamente alle rate e al giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse;e il pagamento delle somme oggetto della comunicazione deve avvenire:
 - ñ in unica soluzione, *entro il 31 luglio 2018*, per le rate della dilazione scadute e non versate al 31 dicembre 2016;
 - ñ nei mesi di ottobre e novembre 2018, due rate consecutive di pari ammontare corrispondenti all'80% delle somme complessivamente dovute;
 - ñ *entro febbraio 2019*, l'ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute; tenendo presente che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, *entro il 31 luglio 2018*, delle rate dovute in conto a precedenti dilazioni comporta l'improcedibilità della nuova istanza di *definizione agevolata*, con la conseguenza della mancata ammissione alla stessa.

Per quanto attiene ai riflessi della normativa sulla verifica della regolarità contributiva (*Durc on line*), si ritiene opportuno porre in rilievo che l'art. 54, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L.

21 giugno 2017, n. 96, ha previsto, per i soggetti interessati a definire le predette posizioni, la possibilità di ottenere, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento e/o negli avvisi di addebito oggetto di *definizione agevolata* dei crediti contributivi, un esito di regolarità nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti.

Al riguardo, si pone in evidenza che nell'ipotesi di:

ñ mancato perfezionamento della *definizione agevolata*;

ñ *mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o, anche, di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute*;

determina l'annullamento di tutti i documenti di regolarità contributiva, che sono stati rilasciati in applicazione della *regola che permette il rilascio del "Durc"* sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata nel rispetto delle disposizioni normative.

Bilancio d'esercizio e tassonomia principi contabili nazionali

È stata pubblicata la definitiva la tassonomia delle imprese di capitali che redigono i bilanci secondo le disposizioni codicistiche, denominata PCI_2017-07-06, che, tra l'altro, consente una maggior flessibilità nell'indicare separatamente le imposte anticipate all'interno della voce CII-Crediti dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio d'esercizio in forma abbreviata.

Nel contempo si segnala che l'Oic-Organismo Italiano di Contabilità ha proceduto a emendare in tal senso i principi contabili nazionali l'Oic nn.12 e 25 riguardanti rispettivamente la "composizione e schemi del bilancio d'esercizio" e "imposte sul reddito".

La citata tassonomia è destinata a sostituire la precedente versione 2016-11-14 che, per il resto, rimarrà invariata ai fini della prevista utilizzazione.

Al fine di semplificare l'utilizzo delle tassonomie in essere alcune vecchie tassonomie sono state dismesse, anche se, in generale, sono state sviluppate secondo criteri di completamento e affinamento progressivo. Ne deriva, di conseguenza, che:

ñ la versione 2015-12-14, poiché contiene tutte le voci di bilancio presenti nelle tassonomie precedenti, può essere validamente utilizzata per ogni annualità di bilanci con data di inizio esercizio anteriore al 1° gennaio 2016;

ñ le versioni 2016-11-14 e 2017-07-06 si devono ritenere, comunque, ritenere operative e accettate per redigere qualsiasi bilancio pregresso;

tenendo, in ogni caso, presente che:

ñ *la versione di tassonomia 2017-07-06*, in vigore dal mese di gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2017, deve necessariamente risultare obbligatoriamente utilizzata dal 1° marzo 2018;

ñ *la versione di tassonomia 2016-11-14*, si deve ritenere operativa fino alla fine del mese di febbraio 2018 e, quindi, si precisa che fino a tale data risulteranno coerenti e accettati anche i bilanci d'esercizio predisposti con detta tassonomia;

ñ *la versione di tassonomia 2015-12-14*, può essere utilizzata per tutti i bilanci d'esercizio relativi a periodi sociali con inizio in data anteriore al 1° gennaio 2016, in quanto la stessa è stata volutamente mantenuta in vigore per assicurarne la coerenza alla normativa;

ñ *le precedenti versioni di tassonomia* (2009-02-16, 2011-01-04 e 2014-11-17), invece, si devono considerare definitivamente dismesse.

In altri termini, la tassonomia da ritenere operativa per l'esercizio sociale di riferimento deve essere individuata in funzione della data di inizio e fine (esercizio), come schematizzato nel seguente prospetto:

<i>inizio esercizio sociale</i>	<i>chiusura esercizio sociale</i>	<i>tassonomia utilizzabile</i>
1° gennaio 2016 o successivo	31 dicembre 2017 o data	versione "2017-07-06"

	successiva	
	in data precedente al 31 dicembre 2017	Versioni "2016-11-14" e "2017-07-06"
in data precedente al 1° gennaio 2016		versioni "2015-12-14", "2016-11-14" e "2017-07-06"

Agenda

Scadenzario dall'1 al 15 Febbraio 2018

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
1	ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine del prossimo mese di marzo</i> , inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese di gennaio, per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive, mediante versamento utilizzando il modello F24.	
1	ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE Per i contribuenti persone giuridiche, aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è avvenuta lo scorso 31 gennaio, poiché il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), se dovuti, ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive, è <i>scaduto lo scorso 31 dicembre 2017 (undicesimo mese del periodo d'imposta, prorogato al 2 gennaio 2018, in quanto il giorno 31 cadeva di domenica)</i> , sussiste la possibilità, entro la data in esame, di procedere, <i>se non già provveduto</i> , alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte dovute, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.	
1	DICHIARAZIONE ANNUALE IVA-PRESENTAZIONE Inizia il periodo, che si conclude alla fine del prossimo mese di aprile, per procedere alla presentazione direttamente o tramite intermediario abilitato dell'adempimento dichiarativo Iva inerente al periodo d'imposta 2017.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBLIGO DI TENUTA - Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° febbraio 2015-31 gennaio 2016 e 1° febbraio 2016-31 gennaio 2017, entrambi gli ammontari inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle	

	scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° febbraio 2016-31 gennaio 2017 e 1° febbraio 2017-31 gennaio 2018, entrambi gli ammontari inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
5	ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite <i>nel corso del mese precedente</i> , all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.	
5	IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - ANNOTAZIONE ABBONAMENTI Le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le pro loco devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati <i>nel corso del mese precedente</i> .	
7	AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità <i>del mese precedente</i> da parte di: - <i>destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici; - <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli; - <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nella fabbricazione di aromi; - <i>destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche; - <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra; - <i>destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati)</i>, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.	
7	AGENZIA DELLE DOGANE-RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso <i>del mese precedente</i> da parte sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore prodotti energetici, sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli.	
9	ASSEGNI CIRCOLARI-IMPOSTA DI BOLLO Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del quarto trimestre dell'anno precedente, da parte delle banche e degli istituti di credito autorizzati all'emissione dei medesimi.	
9	DATI DEI COUNTRY BY COUNTRY REPORT Per i gruppi multinazionali con ricavi consolidati di almeno € 750.000.000,00 nell'anno 2015, scade il termine per trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, i dati dei " <i>country by country report (Paese per Paese)</i> ", in relazione al periodo d'imposta 2016.	
9	VOUCHER DIGITALIZZAZIONE-MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE Per le micro, piccole e medie imprese, alle ore 17:00 della data in esame, scade	

	il termine per procedere all'invio telematico, utilizzando l'apposita procedura disponibile sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it), delle istanze-richieste tendenti all'ottenimento della concessione del "Voucher digitalizzazione".	
12	AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso <i>mese di dicembre (secondo mese precedente a quello in corso)</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.	
12	CREDITO D'IMPOSTA SU COMPENSI CORRISPOSTI ALL'AVVOCATO O AGLI ARBITRI Ai Soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno erogato compensi all'avvocato che lo ha assistito nel corso di uno o più procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo o agli arbitri, in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo, alla data in esame scade il termine per procedere alla richiesta di attribuzione del credito di imposta tramite compilazione dell'apposito form sul sito internet del Ministero della giustizia nell'area dedicata "Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto legge n. 132 del 2014".	
13	APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 733/1931, devono procedere al pagamento della <i>seconda rata del primo periodo contabile</i> (mesi di gennaio e febbraio), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il quinto periodo contabile dell'anno precedente (mesi di settembre e ottobre), mediante versamento utilizzando il modello telematico F24.	
14	ASSISTENZA FISCALE Termine ultimo, per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori (sostituiti d'imposta o soggetti percipienti) che intendono aderire all'assistenza fiscale prestata dal proprio datore di lavoro o committente-sostituto d'imposta, per far pervenire allo stesso la dovuta comunicazione-adesione.	
14	LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario reveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza sia del mese di ottobre 2017, sia del terzo trimestre 2017 (il cui termine per l'esecuzione è scaduto l'11 novembre 2017)</i> hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.	
14	OPERATORI ESERCENTI I DEPOSITI COMMERCIALI Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso <i>mese</i>	

	di dicembre da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.	
14	SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza dello scorso mese di ottobre (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 novembre 2017)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.	
15	ACQUISTI INTRACOMUNITARI-ANNOTAZIONE FATTURE PERVENUTE I soggetti con partita Iva che hanno posto in essere acquisti intracomunitari devono procedere a eseguire l'annotazione nel registro Iva degli acquisti e in quello Iva delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute <i>nel corso del mese precedente, con riferimento a tale mese.</i>	
15	ACQUISTI INTRACOMUNITARI-EMISSIONE AUTOFATTURA RETTIFICATIVA I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, a cui è pervenuta una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono procedere all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione alle fatture annotate <i>nel corso del mese precedente.</i>	
15	ACQUISTI INTRACOMUNITARI-MANCATRO RICEVIMENTO DELLA FATTURA [F] I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, a cui non è pervenuta la inerente fattura <i>entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</i>, devono procedere all'emissione della prevista autofattura inerente alle operazioni poste in essere <i>nello scorso mese di agosto (terzo mese precedente a quello in corso).</i>	
15	AGRITURISMO-CORRISPETTIVI Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontari inerenti alle operazioni effettuate <i>nel corso del mese precedente</i>, se, ovviamente, <i>non</i> hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.	
15	ALCOLI METILICI Termine per procedere alla trasmissione al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano e utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del mese, tenendo, in ogni caso, presente che alla copia del registro deve necessariamente essere anche allegato un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso del mese di riferimento sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici <i>(con raggruppamento per cliente</i>	

	<i>destinatario).</i>	
15	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRAZIONI CONTABILI Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali <i>nel corso del mese precedente</i>.	
15	COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI - ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi <i>inerenti al mese precedente</i>, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.	
15	ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito, devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri previsti ai fini Iva <i>oppure, in alternativa</i> nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati", che necessariamente deve essere numerato progressivamente prima di essere posto in uso.	

15	FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, <i>eventualmente anche in forma semplificata</i>, inerenti: • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente; • alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente; • alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente; • alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto. N.B.: si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.	
15	FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00 Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.	
15	IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE O DI SERVIZI In presenza dell'avvenuto esercizio dell'apposita opzione, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi devono procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'entità dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, inerenti al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale.	
15	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario riveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza dello scorso mese di dicembre (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 gennaio 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella	

	misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando il codice inerenti all'entità del tributo da regolarizzare, nonché quelli per la <i>sanzione amministrativa</i> e per gli <i>interessi</i> .	
15	OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-ANNOTAZIONE FATTURA RICEVUTE NEL CORSO DEL MESE PRECEDENTE I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari, entro la data in esame, devono procedere ad annotare nel registro Iva degli acquisti e nel registro Iva delle fatture emesse i documenti di acquisto intracomunitari ricevuti <i>nel corso del mese precedente</i>, con riferimento a tale mese, dopo aver proceduto alla debita integrazione.	
15	OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-AUTOFATTURA I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, entro la data in esame devono emettere: • <i>se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale che è stata registrata nel corso del mese precedente</i>, devono procedere ad emettere autofattura integrativa • <i>se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</i>, devono procedere all'emissione dell'autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente.	
15	PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco collegati alla rete telematica, devono procedere ad eseguire la comunicazione telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione all'anno solare precedente.	
15	PRODUTTORI AGRICOLI-CESSIONI AL MINUTO A PRIVATI CONSUMATORI I produttori agricoli, che hanno optato per l'applicazione del regime normale Iva, hanno la possibilità, per le cessioni di beni poste in essere nei riguardi di soggetti privati consumatori nel corso del mese precedente, di eseguire un'unica annotazione cumulativa nel registro Iva dei corrispettivi.	
15	SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza dello scorso mese di dicembre (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 gennaio 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.	

Indici & dati

Coefficienti di rivalutazione del TFR¹

(fonte individuativa dati: Istat)

Mesi anno 2017	Tfr maturato nel periodo		Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
	dal	al						
Gennaio	15 gen.	14 feb.	100,6	0,3	0,299103	0,224327	0,125	0,349327
Febbraio	15 feb.	14 mar.	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,250	0,773430
Marzo	15 mar.	14 apr.	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,375	0,898430
Aprile	15 apr.	14 mag.	101,3	1,0	0,997009	0,747757	0,500	1,247757
Maggio	15 mag.	14 giu.	101,1	0,8	0,797607	0,598205	0,625	1,223205
Giugno	15 giu.	14 lug.	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,750	1,273430
Luglio	15 lug.	14 ago.	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,875	1,398430
Agosto	15 ago.	14 set.	101,4	1,1	1,096710	0,822532	1,000	1,822532
Settembre	15 set.	14 ott.	101,1	0,8	0,797607	0,598205	1,125	1,723205
Ottobre	15 ott.	14 nov.	100,9	0,6	0,598205	0,448654	1,250	1,698684
Novembre	15 nov.	14 dic.	100,8	0,5	0,498504	0,373878	1,375	1,748878
Dicembre	15 dic.	14 gen.	101,1	0,8	0,797607	0,598205	1,500	2,098205

Modalità calcolo coefficiente di rivalutazione del Tfr - trattamento di fine rapporto

Nel mese di dicembre 2017 il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr-Trattamento di fine rapporto accantonate è risultato pari a **“2,098205”**.

Per individuare tale coefficiente si deve fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, escludendo i “tabacchi lavorati”, tenendo presente che, *per il mese in argomento*, si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice di dicembre 2016 (100,3) e quello oggetto di rivalutazione (101,1), pari a “0,8” $[101,1 - 100,3]$, che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione che risulta pari a: $0,797607 [(101,1 : 100,3) \times 100]$;
- a ridurre il valore dell'incidenza percentuale predetta al 75% e cioè da “0,797607” a “0,598205” (75% di 0,797607);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese in esame è pari alla “1,500” $[0,125 \times 12]$;

in modo da pervenire all'individuazione del *coefficiente di rivalutazione* da applicare, nel periodo temporale di competenza, all'accantonamento del Tfr pari a **“2,098205”** $[0,598205 + 1,500]$.

¹ Elaborazione dati aggiornata al 16 gennaio 2018.

Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storiche²

Mese	Periodo di riferimento	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Gennaio	15/1-14/2	0,349327	0,125000	0,125000	0,265056	0,265845	0,413462	0,421749	0,235457	0,125000	0,352618
Febbraio	15/2-14/3	0,773430	0,250000	0,250000	0,320028	0,390845	0,826923	0,769960	0,470913	0,250000	0,648331
Marzo	15/3-14/4	0,898430	0,375000	0,375000	0,445028	0,656690	1,240385	1,192576	0,761598	0,375000	1,171662
Aprile	15/4-14/5	1,247757	0,500000	0,570093	0,710084	0,781690	1,725962	1,689595	1,162739	0,667286	1,467375
Maggio	15/5-14/6	1,223205	0,625000	0,765187	0,765056	0,906690	1,778846	1,888999	1,342968	0,959572	1,990706
Giugno	15/6-14/7	1,273430	0,750000	0,960280	0,960084	1,172535	2,048077	2,088403	1,467968	1,196097	2,457132
Luglio	15/7-14/8	1,398430	0,945093	1,015187	1,015056	1,367958	2,245192	2,436615	1,869109	1,321097	2,923558
Agosto	15/8-14/9	1,822532	1,220234	1,280374	1,280112	1,774648	2,730769	2,784827	2,159794	1,724907	3,105463
Settembre	15/9-14/10	1,723205	1,195093	1,125000	1,125000	1,617958	2,855769	2,909827	2,063881	1,626859	3,059750
Ottobre	15/10-14/11	1,698684	1,320093	1,390187	1,320028	1,672535	2,980769	3,332442	2,354566	1,807621	3,184750
Novembre	15/11-14/12	1,748878	1,445093	1,375000	1,375000	1,586268	2,961538	3,531846	2,534794	1,988383	3,025228
Dicembre	15/12-14/1	2,098205	1,795304	1,500000	1,500000	1,922535	3,302885	3,880058	2,935935	2,224907	3,036419

² Elaborazione dati aggiornata al 16 gennaio 2018.

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati³

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	100,3	99,9
2017	100,6	101,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1	101,0

³ Elaborazione dati aggiornata al 16 gennaio 2018.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente⁴

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	0,4
2017	0,9	1,5	1,4	1,7	1,4	1,1	1,0	1,2	1,1	0,9	0,8	0,8

⁴ Elaborazione dati aggiornata al 16 gennaio 2018.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti⁵

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
2016	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,4
2017	1,2	1,3	1,1	1,3	1,0	0,8	0,9	1,1	1,2	0,8	0,9	1,2

⁵ Elaborazione dati aggiornata al 16 gennaio 2018.

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di dicembre 2017⁶

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	48,887	47,868	46,537	42,713	40,710	38,222	37,029	35,100	33,375	33,468	34,993	36,098	38,887
1948	36,743	37,138	36,170	36,036	36,505	36,797	38,667	37,127	36,237	36,776	36,531	36,186	36,727
1949	35,690	35,882	35,725	35,217	35,252	35,654	36,674	36,237	36,415	37,236	37,143	37,429	36,196
1950	37,574	37,479	37,998	37,440	37,379	36,888	36,883	36,243	35,534	35,969	35,604	35,519	36,690
1951	35,022	34,407	34,220	33,463	33,423	32,983	32,996	33,112	33,125	33,034	32,833	32,850	33,441
1952	32,953	32,591	32,495	32,341	32,217	32,005	31,928	31,912	31,684	31,624	31,585	31,704	32,078
1953	31,752	31,692	31,696	31,389	31,203	31,114	31,585	31,676	31,534	31,412	31,261	31,334	31,467
1954	31,292	31,160	31,253	31,057	30,665	30,414	30,304	30,334	30,377	30,428	30,290	30,246	30,643
1955	30,257	30,326	30,257	30,009	29,737	29,539	29,647	29,598	29,688	29,695	29,570	29,374	29,807
1956	29,171	28,785	28,448	28,276	28,128	28,245	28,308	28,295	28,219	28,375	28,343	28,191	28,394
1957	27,917	28,084	28,222	28,241	28,141	28,084	27,914	27,889	27,760	27,537	27,343	27,187	27,855
1958	26,915	27,027	26,989	26,569	26,296	26,119	26,184	26,304	26,389	26,645	26,741	26,875	26,583
1959	26,769	26,846	26,920	26,872	26,798	26,803	26,835	26,795	26,665	26,489	26,323	26,241	26,693
1960	26,033	26,138	26,233	26,187	26,076	25,974	25,905	25,947	25,969	25,961	25,841	25,772	26,003
1961	25,569	25,556	25,541	25,387	25,298	25,257	25,288	25,240	25,164	25,127	24,938	24,823	25,265
1962	24,601	24,577	24,434	24,131	24,131	24,016	23,925	23,970	23,857	23,767	23,678	23,437	24,039
1963	23,052	22,639	22,538	22,418	22,418	22,418	22,438	22,398	22,182	21,969	21,969	21,836	22,358
1964	21,631	21,575	21,484	21,393	21,303	21,107	20,984	20,949	20,863	20,743	20,658	20,574	21,107
1965	20,474	20,441	20,391	20,342	20,277	20,228	20,163	20,147	20,115	20,099	20,083	20,004	20,228
1966	19,941	19,941	19,925	19,862	19,816	19,831	19,816	19,831	19,831	19,769	19,707	19,646	19,831
1967	19,596	19,615	19,577	19,538	19,500	19,461	19,423	19,385	19,310	19,329	19,329	19,329	19,442
1968	19,253	19,272	19,253	19,216	19,198	19,216	19,235	19,216	19,179	19,160	19,142	19,068	19,198
1969	19,013	19,013	18,941	18,851	18,815	18,744	18,621	18,568	18,516	18,430	18,362	18,277	18,673
1970	18,177	18,045	17,996	17,914	17,850	17,818	17,786	17,738	17,596	17,519	17,426	17,350	17,770
1971	17,286	17,235	17,152	17,103	17,005	16,956	16,891	16,859	16,748	16,670	16,623	16,592	16,924
1972	16,499	16,408	16,363	16,318	16,213	16,125	16,052	15,966	15,809	15,601	15,492	15,452	16,023
1973	15,266	15,123	14,996	14,820	14,613	14,518	14,447	14,377	14,307	14,148	13,992	13,764	14,518
1974	13,585	13,361	12,980	12,821	12,639	12,400	12,105	11,862	11,487	11,254	11,085	10,989	12,154
1975	10,862	10,737	10,724	10,577	10,508	10,404	10,343	10,289	10,195	10,068	9,983	9,889	10,373
1976	9,791	9,631	9,432	9,160	9,006	8,966	8,912	8,836	8,681	8,398	8,223	8,121	8,903
1977	8,093	7,914	7,796	7,715	7,616	7,545	7,488	7,438	7,358	7,279	7,174	7,139	7,538
1978	7,071	6,999	6,928	6,853	6,780	6,724	6,674	6,644	6,556	6,484	6,428	6,382	6,704
1979	6,261	6,170	6,094	5,995	5,919	5,861	5,807	5,751	5,613	5,485	5,415	5,328	5,792
1980	5,158	5,070	5,024	4,946	4,902	4,857	4,776	4,728	4,630	4,551	4,458	4,401	4,781
1981	4,343	4,265	4,205	4,147	4,090	4,048	4,014	3,988	3,932	3,856	3,792	3,753	4,028
1982	3,704	3,655	3,622	3,590	3,550	3,516	3,465	3,403	3,355	3,291	3,248	3,226	3,462
1983	3,181	3,139	3,111	3,079	3,049	3,032	3,003	2,992	2,953	2,905	2,875	2,861	3,011

⁶ Elaborazione dati aggiornata al 16 gennaio 2018.

1984	2,827	2,798	2,778	2,759	2,743	2,727	2,718	2,710	2,691	2,664	2,647	2,630	2,723
1985	2,603	2,576	2,558	2,536	2,522	2,509	2,501	2,495	2,485	2,456	2,438	2,422	2,507
1986	2,411	2,395	2,386	2,379	2,370	2,361	2,361	2,356	2,350	2,337	2,328	2,321	2,363
1987	2,307	2,298	2,290	2,283	2,275	2,267	2,261	2,255	2,239	2,219	2,213	2,209	2,259
1988	2,197	2,192	2,182	2,175	2,169	2,161	2,156	2,147	2,136	2,119	2,102	2,095	2,152
1989	2,079	2,062	2,052	2,038	2,030	2,020	2,015	2,012	2,003	1,984	1,976	1,966	2,019
1990	1,954	1,941	1,934	1,926	1,921	1,913	1,906	1,894	1,883	1,867	1,855	1,849	1,903
1991	1,835	1,819	1,814	1,806	1,799	1,790	1,786	1,782	1,774	1,760	1,748	1,743	1,788
1992	1,730	1,725	1,718	1,711	1,702	1,696	1,693	1,692	1,686	1,677	1,667	1,664	1,696
1993	1,658	1,652	1,648	1,642	1,636	1,628	1,622	1,620	1,619	1,608	1,600	1,600	1,628
1994	1,591	1,585	1,582	1,578	1,572	1,569	1,565	1,562	1,558	1,549	1,543	1,538	1,566
1995	1,532	1,520	1,508	1,500	1,491	1,483	1,481	1,476	1,472	1,465	1,456	1,454	1,487
1996	1,452	1,448	1,443	1,435	1,429	1,427	1,429	1,428	1,424	1,423	1,419	1,417	1,431
1997	1,415	1,413	1,412	1,410	1,406	1,406	1,406	1,406	1,404	1,400	1,396	1,396	1,406
1998	1,392	1,388	1,388	1,386	1,383	1,382	1,382	1,380	1,379	1,377	1,375	1,375	1,382
1999	1,374	1,371	1,369	1,364	1,361	1,361	1,359	1,359	1,355	1,353	1,348	1,347	1,360
2000	1,345	1,339	1,336	1,335	1,331	1,326	1,324	1,324	1,321	1,318	1,312	1,311	1,326
2001	1,305	1,301	1,300	1,295	1,292	1,289	1,289	1,289	1,288	1,285	1,283	1,282	1,292
2002	1,276	1,272	1,268	1,265	1,263	1,261	1,260	1,258	1,256	1,252	1,249	1,248	1,261
2003	1,243	1,241	1,237	1,235	1,234	1,233	1,230	1,228	1,225	1,224	1,221	1,221	1,231
2004	1,219	1,215	1,214	1,211	1,209	1,206	1,205	1,203	1,203	1,203	1,200	1,200	1,207
2005	1,200	1,196	1,194	1,190	1,188	1,186	1,184	1,182	1,181	1,179	1,179	1,177	1,186
2006	1,174	1,172	1,170	1,167	1,163	1,162	1,160	1,158	1,158	1,160	1,159	1,158	1,163
2007	1,157	1,154	1,152	1,151	1,147	1,144	1,142	1,140	1,140	1,137	1,132	1,128	1,144
2008	1,125	1,122	1,116	1,114	1,108	1,103	1,098	1,097	1,100	1,100	1,104	1,105	1,108
2009	1,108	1,105	1,105	1,103	1,100	1,099	1,099	1,095	1,098	1,097	1,096	1,095	1,100
2010	1,093	1,092	1,089	1,085	1,084	1,084	1,080	1,078	1,081	1,079	1,078	1,074	1,083
2011	1,070	1,067	1,063	1,057	1,056	1,055	1,052	1,049	1,049	1,045	1,044	1,041	1,054
2012	1,037	1,033	1,029	1,024	1,025	1,023	1,022	1,018	1,018	1,018	1,020	1,017	1,023
2013	1,015	1,015	1,013	1,013	1,013	1,011	1,010	1,006	1,010	1,011	1,014	1,011	1,012
2014	1,009	1,010	1,010	1,008	1,009	1,008	1,009	1,007	1,011	1,010	1,012	1,012	1,010
2015	1,017	1,014	1,012	1,011	1,010	1,009	1,010	1,008	1,012	1,010	1,012	1,012	1,011
2016	1,014	1,016	1,015	1,015	1,014	1,012	1,011	1,009	1,011	1,011	1,011	1,008	1,012
2017	1,005	1,001	1,001	0,998	1,000	1,001	1,001	0,997	1,000	1,002	1,003	1,000	

1984	182,7	179,8	177,8	175,9	174,3	172,7	171,8	171,0	169,1	166,4	164,7	163,0	172,3
1985	160,3	157,6	155,8	153,6	152,2	150,9	150,1	149,5	148,5	145,6	143,8	142,2	150,7
1986	141,1	139,5	138,6	137,9	137,0	136,1	136,1	135,6	135,0	133,7	132,8	132,1	136,3
1987	130,7	129,8	129,0	128,3	127,5	126,7	126,1	125,5	123,9	121,9	121,3	120,9	125,9
1988	119,7	119,2	118,2	117,5	116,9	116,1	115,6	114,7	113,6	111,9	110,2	109,5	115,2
1989	107,9	106,2	105,2	103,8	103,0	102,0	101,5	101,2	100,3	98,4	97,6	96,6	101,9
1990	95,4	94,1	93,4	92,6	92,1	91,3	90,6	89,4	88,3	86,7	85,5	84,9	90,3
1991	83,5	81,9	81,4	80,6	79,9	79,0	78,6	78,2	77,4	76,0	74,8	74,3	78,8
1992	73,0	72,5	71,8	71,1	70,2	69,6	69,3	69,2	68,6	67,7	66,7	66,4	69,6
1993	65,8	65,2	64,8	64,2	63,6	62,8	62,2	62,0	61,9	60,8	60,0	60,0	62,8
1994	59,1	58,5	58,2	57,8	57,2	56,9	56,5	56,2	55,8	54,9	54,3	53,8	56,6
1995	53,2	52,0	50,8	50,0	49,1	48,3	48,1	47,6	47,2	46,5	45,6	45,4	48,7
1996	45,2	44,8	44,3	43,5	42,9	42,7	42,9	42,8	42,4	42,3	41,9	41,7	43,1
1997	41,5	41,3	41,2	41,0	40,6	40,6	40,6	40,6	40,4	40,0	39,6	39,6	40,6
1998	39,2	38,8	38,8	38,6	38,3	38,2	38,2	38,0	37,9	37,7	37,5	37,5	38,2
1999	37,4	37,1	36,9	36,4	36,1	36,1	35,9	35,9	35,5	35,3	34,8	34,7	36,0
2000	34,5	33,9	33,6	33,5	33,1	32,6	32,4	32,4	32,1	31,8	31,2	31,1	32,6
2001	30,5	30,1	30,0	29,5	29,2	28,9	28,9	28,9	28,8	28,5	28,3	28,2	29,2
2002	27,6	27,2	26,8	26,5	26,3	26,1	26,0	25,8	25,6	25,2	24,9	24,8	26,1
2003	24,3	24,1	23,7	23,5	23,4	23,3	23,0	22,8	22,5	22,4	22,1	22,1	23,1
2004	21,9	21,5	21,4	21,1	20,9	20,6	20,5	20,3	20,3	20,3	20,0	20,0	20,7
2005	20,0	19,6	19,4	19,0	18,8	18,6	18,4	18,2	18,1	17,9	17,9	17,7	18,6
2006	17,4	17,2	17,0	16,7	16,3	16,2	16,0	15,8	15,8	16,0	15,9	15,8	16,3
2007	15,7	15,4	15,2	15,1	14,7	14,4	14,2	14,0	14,0	13,7	13,2	12,8	14,4
2008	12,5	12,2	11,6	11,4	10,8	10,3	9,8	9,7	10,0	10,0	10,4	10,5	10,8
2009	10,8	10,5	10,5	10,3	10,0	9,9	9,9	9,5	9,8	9,7	9,6	9,5	10,0
2010	9,3	9,2	8,9	8,5	8,4	8,4	8,0	7,8	8,1	7,9	7,8	7,4	8,3
2011	7,0	6,7	6,3	5,7	5,6	5,5	5,2	4,9	4,9	4,5	4,4	4,1	5,4
2012	3,7	3,3	2,9	2,4	2,5	2,3	2,2	1,8	1,8	1,8	2,0	1,7	2,3
2013	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,1	1,0	0,6	1,0	1,1	1,4	1,1	1,2
2014	0,9	1,0	1,0	0,8	0,9	0,8	0,9	0,7	1,1	1,0	1,2	1,2	1,0
2015	1,7	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9	1,0	0,8	1,2	1,0	1,2	1,2	1,1
2016	1,4	1,6	1,5	1,5	1,4	1,2	1,1	0,9	1,1	1,1	1,1	0,8	1,2
2017	0,5	0,1	0,1	-0,2	0,0	0,1	0,1	-0,3	0,0	0,2	0,3	0,0	

Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di novembre 2017

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7594	1,7470	1,7428
1992	1,7292	1,7245	1,7172	1,7100	1,7013	1,6955	1,6927	1,6912	1,685	1,6759	1,6661	1,6635
1993	1,6574	1,6510	1,6479	1,6414	1,6351	1,6272	1,6211	1,6195	1,618	1,6072	1,5996	1,5996
1994	1,5905	1,5847	1,5818	1,5774	1,5714	1,5686	1,5642	1,5614	1,557	1,5484	1,5429	1,5372
1995	1,5317	1,5194	1,5073	1,4992	1,4900	1,4822	1,4808	1,4756	1,471	1,4644	1,4555	1,4530
1996	1,4512	1,4470	1,4428	1,4344	1,4289	1,4262	1,4289	1,4276	1,423	1,4220	1,4180	1,4166
1997	1,4139	1,4126	1,4113	1,4099	1,4059	1,4059	1,4059	1,4059	1,403	1,3993	1,3954	1,3954
1998	1,3914	1,3876	1,3876	1,3850	1,3824	1,3811	1,3811	1,3798	1,378	1,3759	1,3748	1,3748
1999	1,3735	1,3709	1,3685	1,3634	1,3608	1,3608	1,3584	1,3584	1,354	1,3522	1,3473	1,3461
2000	1,3448	1,3388	1,3351	1,3340	1,3304	1,3257	1,3233	1,3233	1,320	1,3175	1,3116	1,3105
2001	1,3047	1,3002	1,2990	1,2945	1,2911	1,2889	1,2889	1,2889	1,287	1,2844	1,2822	1,2811
2002	1,2756	1,2712	1,2680	1,2647	1,2626	1,2605	1,2594	1,2573	1,255	1,2520	1,2488	1,2478
2003	1,2425	1,2405	1,2363	1,2343	1,2333	1,2322	1,2292	1,2272	1,224	1,2231	1,2201	1,2201
2004	1,2181	1,2141	1,2131	1,2102	1,2082	1,2053	1,2043	1,2023	1,202	1,2023	1,1994	1,1994
2005	1,1994	1,1956	1,1936	1,1898	1,1879	1,1860	1,1832	1,1813	1,180	1,1785	1,1785	1,1766
2006	1,1738	1,1711	1,1692	1,1665	1,1628	1,1619	1,1592	1,1574	1,157	1,1592	1,1583	1,1574
2007	1,1565	1,1538	1,1520	1,1502	1,1467	1,1440	1,1414	1,1396	1,139	1,1361	1,1318	1,1275
2008	1,1241	1,1216	1,1157	1,1132	1,1074	1,1024	1,0975	1,0967	1,099	1,0992	1,1033	1,1049
2009	1,1074	1,1049	1,1049	1,1024	1,1000	1,0984	1,0984	1,0943	1,097	1,0967	1,0959	1,0943
2010	1,0927	1,0911	1,0887	1,0847	1,0839	1,0839	1,0800	1,0777	1,080	1,0784	1,0777	1,0738
2011	1,0695	1,0664	1,0622	1,0570	1,0560	1,0549	1,0519	1,0488	1,048	1,0447	1,0437	1,0407
2012	1,0367	1,0328	1,0289	1,0240	1,0250	1,0230	1,0221	1,0173	1,017	1,0173	1,0192	1,0163
2013	1,0144	1,0144	1,0125	1,0125	1,0125	1,0106	1,0097	1,0059	1,009	1,0106	1,0134	1,0106
2014	1,0087	1,0097	1,0097	1,0078	1,0087	1,0078	1,0087	1,0068	1,010	1,0097	1,0116	1,0116
2015	1,0163	1,0134	1,0116	1,0106	1,0097	1,0087	1,0097	1,0078	1,011	1,0097	1,0116	1,0116
2016	1,0140	1,0161	1,0151	1,0151	1,0140	1,0120	1,0110	1,0090	1,011	1,0110	1,0110	1,0080
2017	1,0050	1,0010	1,0010	0,9980	1,0000	1,0010	1,0010	0,9970	1,000	1,0020	1,0030	1,0000

N.B.: i crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991 devono risultare rivalutati con il sistema mensile, applicando la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e, ai valori così ottenuti, si devono sommare gli interessi legali, la cui misura percentuale deve necessariamente essere considerata in ragione d'anno.

Check list

Visto di conformità del credito risultante dal modello Iva 2018

Dati soggetto passivo Iva		
Contribuente: denominazione o ragione sociale / Cognome - Nome		
Numero partita Iva		
Start-up innovativa (<i>ex art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221</i>)	Sì ☐	No ☐

Controllo del codice attività		
Il codice attività annotato nel modello Iva 2018		
Il codice attività indicato al rigo VA2 del modello Iva 2018 corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile	Sì ☐	No ☐
<i>Nota:</i>		
Il codice attività indicato al rigo VA2 del modello Iva 2018 corrisponde a quello riferito all'attività prevalente in relazione al volume d'affari	Sì ☐	No ☐
<i>Nota:</i>		

Tenuta scritture contabili obbligatorie ai fini Iva	
Direttamente dal professionista	☐
Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale (<i>sotto il controllo e la responsabilità del professionista</i>)	☐
Direttamente dal contribuente (<i>sotto il controllo e la responsabilità del professionista</i>)	☐
Dal Caf imprese	☐
Da una società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dalle	

associazioni di categoria che lo hanno costituito oppure interamente dagli associati delle predette associazioni, sotto il controllo e la responsabilità del Caf	☐
Da un soggetto che <i>non</i> può apporre il visto di conformità (il contribuente ha esibito la documentazione necessaria per consentire la verifica e il riscontro della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione annuale)	☐

Le scritture contabili obbligatorie ai fini Iva sono state tenute e conservate regolarmente		
Registro Iva delle fatture emesse	Sì ☐	No ☐
Registro Iva dei corrispettivi	Sì ☐	No ☐
Registro Iva degli acquisti	Sì ☐	No ☐

Riscontro della corrispondenza con i dati indicati in dichiarazione annuale Iva		
I dati esposti nel modello Iva corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva e specificamente:		
gli ammontari imponibili indicati nel quadro VE coincidono con quelli risultanti dal registro Iva delle fatture emesse distinti per aliquota	Sì ☐	No ☐
gli ammontari imponibili annotati del quadro VF coincidono con quelli risultanti dal registro Iva degli acquisti distinti per aliquota	Sì ☐	No ☐
Gli importi del tributo esposti nel modello Iva da considerare:	Sì ☐	No ☐
- a debito presenti nel quadro VE risultano corretti applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota Iva corrispondente? - a credito presenti nel quadro VF risultano corretti applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota Iva corrispondente?	Sì ☐	No ☐
Il credito IVA dell'anno 2016 riportato nel 2017 coincide con l'ammontare risultante dalla dichiarazione Iva inerente a tale anno, regolarmente presentata in via telematica?	Sì ☐	No ☐
L'ammontare del credito Iva utilizzato in compensazione "orizzontale" nel modello F24, coincide con quanto indicato nel modello Iva 2018?	Sì ☐	No ☐

Verifica della formazione del credito annuale Iva		
Sono presenti operazioni attive soggette ad aliquote inferiori		

rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni?	Sì ☐	No ☐
Sono presenti operazioni non imponibili?	Sì ☐	No ☐
Sono presenti operazioni di acquisto o di importazione di beni ammortizzabili?	Sì ☐	No ☐
Sono presenti operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli?	Sì ☐	No ☐
Sono presenti operazioni non soggette ad imposta?	Sì ☐	No ☐

Controlli procedurali inerenti all'attività e/o alla situazione del contribuente		
Il contribuente è un soggetto esportatore abituale?	Sì ☐	No ☐
Il contribuente è una società non operativa?	Sì ☐	No ☐
I registri Iva risultano regolarmente tenuti nel rispetto della normativa vigente e sono formalmente conformi ad essa?	Sì ☐	No ☐
La contabilità Iva è tenuta con sistemi elettrocontabili o meccanografici?	Sì ☐	No ☐
Se i registri Iva sono stati tenuti con sistemi elettrocontabili o meccanografici, la stampa è già stata fatta in versione definitiva?	Sì ☐	No ☐
Le liquidazioni Iva periodiche (mensili o trimestrali) risultano stampate o trascritte?	Sì ☐	No ☐
Per le liquidazioni Iva periodiche a debito, sono stati verificati i relativi modelli F24 di versamento?	Sì ☐	No ☐
In presenza di regimi e/o di metodi particolari (es.: pro-rata) di determinazione dell'Iva ammessa in detrazione risultano formalmente corretti i relativi calcoli?	Sì ☐	No ☐
Il quadro VH risulta compilato per procedere a inviare, integrare o correggere dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva?	Sì ☐	No ☐

In tal caso, risultano indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione?		
Gli ammontari della sezione prima del quadro VL risultano correttamente riportati, con particolare riferimento al credito risultante dall'anno precedente ancora utilizzabile?	Sì ☐	No ☐

Controllo liquidazioni periodiche			
<i>Soggetto Iva in regime di liquidazione mensile</i>			
<i>Liquidazioni Iva del mese di</i>	<i>Importo risultante quale saldo</i>		<i>Data di avvenuto versamento del saldo a debito</i>
	<i>a credito</i>	<i>a debito</i>	
Gennaio 2017			
Febbraio 2017			
Marzo 2017			
Aprile 2017			
Maggio 2017			
Giugno 2017			
Luglio 2017			
Agosto 2017			
Settembre 2017			
Ottobre 2017			
Novembre 2017			
Dicembre 2017			
Acconto versato			
Acconto Iva 2017 non dovuto in base: - al metodo storico - al metodo previsionale - delle operazioni effettuate al 20.12.2017			☐ ☐ ☐
Tali ammontari coincidono con quanto risulta indicato nel modello Iva 2018? Sì ☐ No ☐			
<i>Soggetto Iva in regime di liquidazione trimestrale</i>			
<i>Liquidazioni Iva del</i>	<i>Importo risultante quale saldo</i>		<i>Data di avvenuto versamento del saldo a debito</i>
	<i>a credito</i>	<i>a debito</i>	
Primo trimestre 2017			
Secondo trimestre 2017			
Terzo trimestre 2017			
Quarto trimestre 2017			
Saldo Iva 2017			
Acconto versato			
Acconto Iva 2017 non dovuto in base: - al metodo storico - al metodo previsionale - delle operazioni effettuate al 20.12.2017			☐ ☐ ☐

Tali ammontari coincidono con quanto risulta indicato nel modello Iva 2018?		Sì ☐	No ☐
Nel modello Iva 2017 risulta apposto il visto di conformità	Sì ☐	No ☐	
Il credito Iva 2016 risultante dalla dichiarazione Iva 2017 trasmessa di	€ € €		
è stato richiesto a rimborso per è stato riportato al periodo d'imposta successivo per			
L'entità del credito Iva annotato al rigo VL8 del modello Iva 2018 coincide con quello del 2016 riportato nel periodo d'imposta 2017	Sì ☐	No ☐	
L'entità del credito Iva del 2016 che è stato utilizzato per compensazione "orizzontale" nel modello F24 per	€		
coincide con quanto annotato al rigo VL9 del modello Iva 2018	Sì ☐	No ☐	

Fattispecie che ha partecipato alla formazione del credito Iva

☐ Prevalenti operazioni attive con aliquota minore rispetto a quella degli acquisti e delle importazioni		
☐ Operazioni non imponibili <i>(di cui agli artt. 8, 8-bis, 9, ecc. del decreto Iva)</i>		
☐ Acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili		
☐ Operazioni non soggette all'imposta <i>(di cui agli artt. 7-ter e 7-septies del decreto Iva)</i>		
☐ Operazioni non imponibili poste in essere dai produttori agricoli		
Cessazione attività nel 2017	Sì ☐	No ☐
Possibile richiesta rimborso del minor credito Iva del triennio	Sì ☐	No ☐
Credito Iva 2015 <i>(rigo VX5 del modello Iva 2015)</i> <i>meno:</i>	€	
	€	
entità utilizzata in compensazione nel modello F24 <i>(rigo VL9, del modello Iva 2017)</i> , con contributi e tributi diversi dall'Iva <i>uguale:</i>	€	
Credito Iva 2015 non compensato nel corso del 2015		

Credito Iva 2016 (rigo VX5 del modello Iva 2017)	
meno:	
entità utilizzata in compensazione nel modello F24 (rigo VL9, del modello Iva 2018), con contributi e tributi diversi dall'Iva	€
uguale:	
Credito Iva 2016 non compensato nel corso del 2017	€
e, quindi:	
Credito Iva 2017 (rigo VX5 del modello Iva 2018)	€
Minor credito triennio 2015-2017	€
Il credito Iva 2017 che risulta dalla dichiarazione modello Iva 2018, viene	€
richiesto a rimborso per	€
riportato al successivo periodo d'imposta	€
L'ammontare del credito Iva del periodo d'imposta 2017 risulta di entità superiore al volume d'affari	Sì ☐ No ☐
Nel qual caso risulta posta in essere l'integrale verifica della coincidenza dei dati presente nella documentazione con quelli dei registri Iva	Sì ☐ No ☐
Entità dell'ammontare Iva detratta nel 2017	€
Fatture Iva acquisti / fatture Iva emesse -> il riscontro deve riguardare quelle con Iva superiore a (10% dell'entità di tributo detratto nel periodo d'imposta 2017)	€

Credito Iva del periodo d'imposta 2017 risultante dalla dichiarazione Iva 2018					
Fatture annotate nel registro Iva degli acquisti verificate in quanto di importo tributo superiore a €					
Protocollo registro Iva acquisti	Fattura n.	Data fattura ricevuta	Nominativo del fornitore	Ammontare Imponibile	Importo Iva

[illegible]

Per l'eventuale richiesta di rimborso compete l'erogazione in via prioritaria?	Sì ☐	No ☐
nel qual caso nel campo 4 del rigo VX4 del modello Iva 2018 risulta annotato il codice "6"?	Sì ☐	No ☐
e, inoltre, è stato riscontrato se l'entità massima spettante, annotata nel successivo campo 5 del rigo VX4, coincide all'entità dell'Iva che è stata applicata alle operazioni soggette a "split payment"?	Sì ☐	No ☐
Per la richiesta di rimborso di entità superiore a € 30.000,00 risulta acquisita sia l'attestazione sostitutiva di atto notorio concernente la sussistenza dei requisiti patrimoniali e dei pagamenti contributivi rilasciata dal contribuente, sia la copia del documento d'identità del soggetto che ha apposto la sottoscrizione?	Sì ☐	No ☐
Risulta acquisita sia l'attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la non sussistenza dei requisiti che qualificano le società di comodo, rilasciata dal contribuente, sia la copia del documento d'identità del soggetto che ha apposto la sottoscrizione?	Sì ☐	No ☐

<i>oppure</i> , in caso contrario, risulta presentata la prevista istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo e, quindi, è stata coerentemente barrata la casella del campo 9 di rigo VX4 del modello Iva 2018?	Sì ☐	No ☐
---	-----------------------------	-----------------------------

Controllo finale		
Tutti i controlli e le verifiche sopra rendicontate hanno dato esito positivo?	Sì ☐	No ☐

<i>Luogo e data</i>	<i>Firma del professionista abilitato</i>
.....	

Dossier Casi e Contabilità

Gestione delle rimanenze nei soggetti in contabilità semplificata e nei soggetti di comodo

L'art. 1, comma 18, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, nel dettare le regole per il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime delle imprese minori, prevede espressamente che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza devono necessariamente *risultare imputate interamente in deduzione dal reddito del primo periodo di applicazione del regime*.

Al riguardo, è opportuno precisare che tale disposizione trova applicazione, oltre che in sede di prima applicazione del regime, *anche nel caso di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata*.

In ogni caso, è opportuno porre in rilievo che nell'espressione "rimanenze finali", si devono comprendere:

- *le rimanenze di cui all'art. 92 del Tuir*, e, quindi, tipicamente, quelle inerenti:
 - alle merci;
 - ai lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale;
- *le rimanenze di cui all'art. 93 del Tuir*, individuabili in quelle inerenti ai lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale;
- *le rimanenze di cui all'art. 94*, riguardante quelle attinenti ai titoli.

Nel caso di passaggio dal nuovo regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria, in linea generale, le rimanenze di merci:

- il cui costo è stato sostenuto;
e, quindi:

- dedotto nel corso dell'applicazione delle regole del regime di cassa;

non devono necessariamente assumere rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime semplificato in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal Tuir.

Diversamente, se con riferimento alle merci in rimanenza, non è stato effettuato il relativo pagamento, le stesse:

- dovranno rilevare come "esistenze iniziali";

e, conseguentemente:

- si renderanno applicabili le ordinarie regole di competenza previste dal testo unico.

A tal fine, pertanto, a norma del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, si rende necessario procedere a redigere un prospetto iniziale:

- delle attività;
e:
- delle passività;

esistenti alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si applica il regime di contabilità ordinaria, tenendo presente che per quanto attiene *alla valorizzazione del magazzino*, è necessario evidenziare l'eventuale disallineamento:

- tra il valore delle esistenze iniziali determinato a norma dell'art. 6 di detto decreto;
e:
- il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse.

In ogni caso è opportuno sottolineare che:

- per calcolare il *costo medio delle esistenze iniziali* seguendo le regole dell'art. 6 predetto, è necessario

fare riferimento a tutti gli acquisti dell'ultimo anno (relativi alla singola categoria omogenea) e non solo a quelli relativi ai beni non pagati;

- per individuare il *valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze*, utilizzando il costo medio, è necessario fare riferimento alle merci in magazzino per le quali non è avvenuto il pagamento.

Il prospetto in argomento non è soggetto agli obblighi:

- di vidimazione;
e:
- di bollatura.

Per quanto attiene all'imputazione delle *rimanenze interamente in deduzione dal reddito del primo periodo di applicazione del regime*, è opportuno puntualizzare che, in ogni caso, tale componente *non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina*:

- *delle società non operative o di comodo* di cui all'art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724;
- *delle società in perdita sistematica* di cui all'art. 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies*, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;

per le quali il reddito minimo di cui al comma 3 del citato art. 30 deve necessariamente essere decrementato di un importo pari al valore delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza dedotto integralmente nel primo periodo di applicazione del regime di cassa.

Ai soli fini dell'individuazione dei presupposti della disciplina sulle *società in perdita sistematica*, se il primo periodo d'imposta di applicazione del regime di cassa costituisce uno di quelli compresi nel cosiddetto periodo di osservazione, il relativo risultato fiscale deve essere considerato senza tener conto del componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo precedente.

A chiarimento dell'assunto, valga la seguente analisi esemplificativa.

Caso – si consideri il caso di una società di persone che:

- ha indicato nelle dichiarazioni dei redditi per i periodi d'imposta n-5, n-4, n-3, n-2 e n-1 sempre una perdita (fiscale);
- il periodo d'imposta n-3 sia il primo periodo di applicazione del regime di cassa.

Analisi

Ai fini dell'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica per il sesto periodo d'imposta (anno "n"), la stessa società deve necessariamente prendere in considerazione i risultati fiscali dei cinque periodi d'imposta che compongono il cosiddetto periodo di osservazione, ossia, i predetti periodi n-5, n-4, n-3, n-2 e n-1, tenendo presente che il risultato fiscale del periodo d'imposta "n-3" deve essere rilevato senza considerare il componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo precedente (n-4), il quale ha concorso alla determinazione del risultato dello stesso periodo n-3, come risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi.

Pertanto, se si pone:

- pari a € 90.000,00, la perdita fiscale indicata in dichiarazione per il periodo d'imposta n-3;
e:
- pari a € 10.000,00, l'ammontare della deduzione effettuata nel medesimo periodo n-3 relativa alle rimanenze finali del periodo precedente (n-4) a seguito della determinazione del reddito secondo il regime di cassa;

il risultato fiscale dello stesso periodo n-3 da prendere in considerazione ai fini della disciplina sulle società in perdita sistematica sarà pari a € 80.000,00 (cioè: € 90.000,00 - € 10.000,00).

Ne deriva che, per il periodo d'imposta "n", la società deve essere considerata in perdita sistematica, in quanto ricorrere la presenza di una perdita per tutti i periodi compresi nel cosiddetto *periodo di osservazione*.

Nel diverso caso in cui il periodo d'imposta "n-3" è sempre il primo periodo d'imposta di applicazione del regime di cassa e, al contempo, è anche il periodo di applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (in quanto le dichiarazioni dei cinque precedenti periodi d'imposta [n-8, n-7, n-6, n-5 e n-4] presentano sempre una perdita), il reddito minimo determinato ai sensi dell'art. 30, comma 3, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, deve risultare ridotto del componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finale del periodo precedente, il quale ha concorso alla determinazione del reddito analitico dello stesso periodo d'imposta "n-3".

Pertanto, se si pone:

- pari a € 80.000,00, il reddito minimo determinato secondo i coefficienti di cui all'art. 30, comma 3, della L. 23 dicembre 1994, n. 724;
- pari a € 10.000,00, l'ammontare della deduzione effettuata nel medesimo periodo n-3 relativa alle rimanenze finali del periodo precedente (n-4) a seguito della determinazione del reddito secondo il regime di cassa, il reddito minimo rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina in argomento per il periodo d'imposta "n-3" sarà pari a € 70.000,00 (cioè: € 80.000,00 - € 10.000,00)

Fatture da emettere alla chiusura dell'esercizio nei riflessi del volume d'affari iva e della competenza dei ricavi

In relazione all'art. 20 del decreto Iva, per *volume d'affari del contribuente* si deve necessariamente intendere l'ammontare complessivo:

- delle cessioni di beni;
e:
- delle prestazioni di servizi;

dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento ad un anno solare a norma degli artt. 23 (annotazioni nel registro delle fatture emesse) o 24 (registrazione dei corrispettivi).

Ai fini della corretta individuazione del volume d'affari ai fini Iva è anche necessario tenere in considerazione:

- l'imponibile delle operazioni ad esigibilità differita;
- le eventuali variazioni - in aumento o in diminuzione - di cui all'art. 26 del decreto Iva, registrate nel corso del periodo d'imposta (coincidente con l'anno solare), anche se riferite ad operazioni effettuate nel corso di precedenti periodi d'imposta.

Il volume d'affari Iva, come regola generale, può essere così schematizzato:

- operazioni imponibili registrate nel periodo d'imposta	€	;
<i>più:</i>		
- operazioni non imponibili che possono originare il cosiddetto plafond	€	;
<i>più:</i>		
- operazioni non imponibili per effetto delle dichiarazioni di intento	€	;
<i>più:</i>		
- altre operazioni imponibili	€	;
<i>più:</i>		
- operazioni esenti ex art. 10 del decreto Iva	€	;

<i>più:</i>	
- operazioni rilevate applicando la modalità del <i>reverse charge</i>	€;
<i>più:</i>	
- operazioni non soggette a imposta effettuate nei confronti dei soggetti terremotati	€ ;
<i>più:</i>	
- operazioni effettuate nel corso del periodo d'imposta, ma con tributo esigibile in periodi d'imposta successivi	€ ;
<i>meno:</i>	
- operazioni effettuate nel corso del periodo d'imposta precedente o anche in periodi d'imposta precedenti, ma con tributo esigibile nel periodo d'imposta in corso	€ ;
<i>meno:</i>	
- cessioni di beni ammortizzabili,	€ ;
compresi quelli di cui all'art. 2425, n. 3, del codice civile, ossia:	
- i diritti di brevetto industriale;	
- i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	
- i diritti di concessione;	
- i marchi di fabbrica;	
<i>meno:</i>	
- passaggi interni di beni e servizi in caso di separazione dell'imposta ex art. 36 del decreto Iva	€

Si è precisato “come regola generale”, in quanto, in relazione al vigente art. 20 del decreto Iva, per *volume d'affari del contribuente* si deve intendere l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto:

- ñ delle variazioni di cui all'art. 26 del decreto Iva;
- ñ che non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'art. 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell'art. 36 del decreto Iva;
- ñ che l'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15 del decreto Iva;
- ñ che i corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'art. 24 del decreto Iva devono necessariamente risultare computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'art. 27 del medesimo decreto.

Inoltre, ai fini pratici, le abitudini procedurali non sempre consentono di analizzare le eventuali variazioni intervenute nel corso degli anni.

Infatti, dal 1° luglio 1994, l'espressione “nel corso di un anno solare” è stata sostituita “con riferimento a un anno solare”, pur mantenendo la regola generale di annotazione delle fatture emesse nei 15 giorni successivi alla data di emissione (quindi, le fatture emesse negli ultimi 14 giorni di dicembre possono continuare ad essere correttamente registrate in gennaio dell'anno o periodo d'imposta successivo). Il volume d'affari Iva, però, si deve determinare *non più in relazione alle fatture registrate nel corso dell'anno, ma la data di effettuazione dell'operazione da individuarsi a norma dell'art. 6 del decreto Iva.*

In caso di emissione:

- della fattura differita;
- della fattura super-differita inerente alle operazioni triangolari interne, nel qual caso il promotore della triangolazione può emettere la fattura a favore del proprio cliente entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni;

si deve tenere in considerazione il significato dell'espressione "con riferimento ad un anno solare".

Nei rapporti commerciali è usuale il ricorso al sistema della "fatturazione differita", per cui, la merce ceduta, viene consegnata o spedita all'acquirente e, quindi immessa nella disponibilità dello stesso prima dell'effettivo rilascio della fattura.

Alla data della chiusura dell'esercizio (anche se coincidente con l'anno solare e con il periodo d'imposta ai fini Iva), di regola, risultano poste in essere delle spedizioni o consegne di beni a titolo di definitiva cessione, per le quali, però, non è stato ancora emesso il relativo documento di vendita, in quanto viene applicato il metodo della fatturazione differita.

In detta situazione, sussiste anche il problema di rilevare il ricavo di competenza dell'esercizio, anche se, per lo stesso, come detto, non è stata ancora emessa la debita fattura.

Ai fini della contabilizzazione o meno del debito di tributo verso l'Erario è necessario distinguere tra:

- *cessioni di beni consegnati o spediti con emissione di documento di trasporto*, per i quali risulta emessa la fattura differita entro il 15 gennaio dell'anno successivo;
- *prestazioni di servizi ultimate entro la fine dell'esercizio oggetto di rilevazione*, la cui fatturata, però, sarà emessa nel corso del successivo periodo d'imposta, magari in sede di riscossione del reveniente credito.

Per quanto attiene:

- *alle cessioni di beni*, anche in presenza di fatturazione differita, sussiste la necessità di contabilizzare il ricavo di competenza dell'esercizio e di valutare il debito Iva, in quanto lo stesso deve necessariamente risultare compreso nella liquidazione del mese di dicembre o del quarto trimestre, in quanto di competenza del periodo d'imposta;
- *alle prestazioni di servizi*, il momento impositivo ai fini Iva coincide a quello di emissione della fattura, che, come detto, può anche corrispondere con la data della riscossione del credito, mentre ai fini del componente positivo di reddito (ricavo) sussiste l'obbligo onere di annotazione per il "principio di competenza" individuato nel momento dell'*ultimazione della prestazione*.

Caso - se si ipotizza che nello scorso mese di dicembre, il contribuente in contabilità ordinaria:

- ha consegnato merci con Ddt-documento di trasporto (o con documento di consegna) per € 500.000,00 (più Iva) ed emesso la fattura in data 13 gennaio 2018;
- ha ultimato una prestazione di servizi in data 20 dicembre 2017, per un valore di € 100.000,00 (più Iva), il cui pagamento è stato effettuato nell'anno successivo con contestuale emissione della fattura.

Soluzione:

- *annotazione del fatto amministrativo inerente alla cessione di beni:*

----- 31.12.2017 -----				
SP C.II.1	Clienti conto	a	Diversi	610.000,00
	fatture da emettere			
CE A.1		a	Ricavi (Merci c/vendite)	500.000,00
SP D.12		a	Iva a debito	110.000,00

- *annotazione del fatto amministrativo inerente alla prestazione di servizi:*

----- 31.12.2017 -----				SP C.II.1
CE A.1	Clienti conto	a	Ricavi (Prestazioni	
	fatture da emettere		di servizi)	100.000,00

- *alla data dell'emissione della fattura differita inerente alla cessione di beni:*

----- 13. 1. 2018 -----			
SP C.II.1	Crediti verso clienti		
SP C.II.1	a Clienti conto fatture da emettere		610.000,00

- al momento della riscossione del corrispettivo della prestazione di servizi tramite assegno e contestuale emissione della fattura:

----- ...-2018 -----				
SP C.IV.1	Cassa			
	o Cassa assegni	a	Diversi	122.000,00
SP C.II.1	a	Clienti conto fatture		
		da emettere	100.000,00	
SP D.12		a	Iva a debito	22.000,00
